

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc.Unit. 26/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Gianpiero Scoppa Presidente

Francesco Paolo Feo Giudice

Eduardo Savarese Giudice del.

Ha emesso, a seguito dell'odierna udienza davanti al Collegio, la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

A seguito del ricorso depositato il 18 novembre 2022, nell'interesse del signor [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f. [REDACTED], ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Conciliazione n. 10 presso lo studio dell'avv. Sergio Damis c.f. DMSSRG64R16F839Y e dell'avv. Arturo De Vita c.f. DVTRTR85D02F839S, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso, integrato – sulla scorta delle richieste del giudice relatore, formulate nel decreto del 22 novembre 2022 – il 2 dicembre 2022 e ulteriormente integrato all'udienza del 6.12.2022, il cui verbale dovrà intendersi qui integralmente richiamato “per relationem” a ogni effetto, osserva quanto segue.

Preliminarmente, giova rilevare che l'istanza era stata erroneamente iscritta a ruolo come accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, al n. 133/2022, in data odierna dichiarato improcedibile, sicché è stata iscritta nuovamente al n. 26/2023, correttamente, come liquidazione controllata.

Il ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata, che non lavora e non percepisce alcun reddito, titolari però di cespiti immobiliari pervenuti con successione testamentaria.

La debitoria descritta nel ricorso è la seguente:

“1. In data 5.11.2021 con scadenza 2.12.2021 è stata emessa Cambiale a favore [REDACTED] Vittorio per l'importo di euro 127.000,00 (centoventisettemila/00).

A tale titolo notificato in data 14.12.2021 unitamente ad atto di precetto di pagamento è seguito atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. notificato in data 2.2.2022 (doc. 6 del ricorso depositato in data 18.11.2022);



2. La signora [XXXXXXXXXXXX] è creditrice della somma di euro per euro 21.292,69(ventisettemiladuecentonovantadue/69) per la restituzione di un prestito personale in virtù di una scrittura privata del 3.1.2019.

In data 24.12.2021, la signora [] atto di precetto relativo alle suddette somme (doc. 7 del ricorso depositato in data 18.11.2022);

In data 24.12.2021, [], legale della signora [] Procedura indicata, ha notificato atto di precetto relativo alle proprie spettanze legali per l'importo complessivo di euro 1274,23 (doc. 8 del ricorso depositato in data 18.11.2022).

3. Il signor [] a prestato al signor [] complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila/00); al riguardo in data 30.6.2022, interveniva tra le parti atto di riconoscimento del debito e costituzione di ipoteca volontaria a rogito del Notaio dott. Roberta Greco, rep. 2610, raccolta 1802 (doc. 9 del ricorso depositato in data 18.11.2022), a cui seguiva notifica di decreto ingiuntivo n. 1626/2022 emesso dal Tribunale di Napoli notificato in data 8.3.22, per la somma di euro 300.000,00 oltre le spese della procedura pari ad euro 634,00 ed euro 4185,00 per compenso (doc. 10 del ricorso depositato in data 18.11.2022).

4. Ed ancora, il Debitore ha in essere due contratti di finanziamento contratto di finanziamento con la Banca Intesa San Paolo finanziamento n. 58865129 (doc. 11 del ricorso depositato in data 18.11.2022) e finanziamento n. 58823594 (doc. 12 del ricorso depositato in data 18.11.2022).

Ad oggi, l'istante ha pagato regolarmente le rate di finanziamento, residuando la somma di euro 32.467,57 a favore dell'istituto bancario, così come risulta dalla documentazione bancaria (doc. 11 e doc. 12 del ricorso depositato in data 18.11.2022).

Il signor [] risulta debitore nei confronti dell'agenzia delle Entrate Riscossioni così come risulta dal certificato (doc. 13 del ricorso depositato in data 18.11.2022).

Dunque, al momento della redazione della presente relazione, la situazione debitoria del signor Allocco pari ad euro 486.853,49 (quattrocentottantaseimilaottococinquante/49).”.

Quanto agli oneri di sostentamento mensile del ricorrente, nel ricorso viene esposto quanto segue: “Gli esborsi medi mensili a carico del Sig. [] possono essere così di seguito sintetizzati: utenze di luce acqua e gas, telefono 150,00 euro, spese alimentari 250,00 euro, spese correnti 150,00 euro, spese mediche 75,00 euro. Dunque, il signor Allocco sostiene esborsi mensili per un totale pari ad 625,00 euro”.

In merito al patrimonio liquidabile, il ricorso rappresenta quanto segue: “con riferimento all'immobile sito in [] via [] 56, l'ing. Pasquale Cozzella ha rilevato un valore di mercato pari ad euro 620.000,00 così come risulta dalla perizia di stima (doc. 20 del ricorso depositato in data 18.11.2022). Ed ancora, con riferimento all'immobile sito in []



[redacted] di cui il signor [redacted] titolare di una quota indivisa pari ai 2/9 dell'intera proprietà, l'ing. Cozzella ha rilevato un valore di mercato pari ad euro 320.000,00, così come risulta dalla perizia di stima (doc. 20 del ricorso depositato in data 18.11.2022). Bisogna, altresì, evidenziare come in data 14.12.2022 quest'ultimo immobile sia stato oggetto di una proposta di acquisto (doc. 21 del ricorso depositato in data 18.11.2022), da parte della società [redacted] per il complessivo prezzo di euro 350.000,00.

VI.3. Il signore [redacted] detiene un patrimonio immobiliare valutato in euro 691.111,11 (seicentonovantunomilacentoundici/11).

Si rileva inoltre, che l'immobile in [redacted] piano primo rappresenta l'unica casa in proprietà esclusiva ed ove risiede il signor [redacted], così come risulta dagli allegati numeri 4 e 5 del ricorso depositato in data 18.11.2022".

Tanto premesso, e preliminarmente, il tribunale dà atto che non sussistono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi.

Ancora preliminarmente, il tribunale dà atto di aver positivamente verificato i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 del codice.

Il tribunale, ritenuta la completezza della documentazione prodotta ed esaminata la relazione circa la fattibilità del piano siccome attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dagli avvocati Sergio Cosentini e Massimo Del Gaudio, nominati dall'OCC di Napoli, nella relazione allegata ai sensi dell'art. 269, comma 2, Codice della Crisi, reputa sussistenti tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, a fronte di spese correnti mensili necessarie al sostentamento del signor [redacted] per euro 625,00 e dell'assenza di atti di disposizione del proprio patrimonio.

Il piano di liquidazione proposta consente, infine, l'integrale soddisfazione delle posizioni dei creditori.

P. Q. M.

Visti gli artt. 268 ss. del nuovo CCII;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di [redacted]
1956 e residente in [redacted];

NOMINA

giudice delegato il dott. Eduardo Savarese e liquidatore l'avv. Sergio Cosentini;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, trovando applicazione l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo, allo stato, il diritto del debitore di risiedere nell'appartamento di sua proprietà la cui vendita riguarderà, almeno in una prima fase, il solo diritto di nuda proprietà;

DISPONE

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

ORDINA

la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

FISSA

Quale importo di sostentamento mensile non ricompreso nella liquidazione, ex art. 268 comma 4 CCII, la somma di euro 625,00.

SOSPENDE

Ex art. 150 CCII l'esecuzione immobiliare pendente, così come ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare comunque avviata, e di esse inibisce l'avvio a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023

Il giudice est.

dr. Eduardo Savarese

Il Presidente

Gianpiero Scoppa

*U24 autografo E. Savarese
Napoli. 13/3/2023*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

